

Obbligo modifiche nelle schede di sicurezza



A partire dal 1 giugno 2015 il regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (CLP = Classification, Labelling & Packaging) è pienamente attuativo per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche e delle miscele.

E' terminata quindi la fase transitoria che ha consentito alle imprese di continuare ad avvalersi delle disposizioni della precedente legislazione.

I nuovi pittogrammi, contenuti in un riquadro rosso, sostituiscono i vecchi simboli di pericolo (neri su fondo arancione) ma cambiano anche le indicazioni delle frasi di rischio e dei consigli di prudenza.

Le novità introdotte non riguardano, però, solo una variazione dei pittogrammi e una traduzione dalle vecchie frasi R alle nuove frasi H, ma diversi criteri di valutazione e comunicazione della pericolosità delle sostanze e delle miscele.

Il regolamento CLP sostituisce integralmente la normativa precedente, con obblighi generalmente simili. In alcuni casi introduce tuttavia delle nuove disposizioni. In particolare il metodo di classificazione e di etichettatura delle sostanze chimiche fa riferimento al sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS dell'ONU).

Il CLP richiede alle aziende di classificare, etichettare e imballare le sostanze chimiche pericolose in modo appropriato prima dell'immissione sul mercato.

Tutti i prodotti devono essere nuovamente valutati e conformemente etichettati ai fini della conformità al CLP.

Dal 1 giugno 2015 le valutazioni dei rischi devono essere aggiornate sulla base dei pericoli e degli scenari previsti dalla nuova Scheda dati di sicurezza (SDS o MSDS), recependo il cambiamento e adeguandosi ai nuovi standard di classificazione delle sostanze e miscele.

Fondamentale è quindi che il datore di lavoro richieda nuove schede di sicurezza conformi a REACH e CLP.

Successivamente il datore di lavoro dovrà:

- ◆ formare i lavoratori affinché comprendano e riconoscano le nuove informazioni riportate sulle etichette;
- ◆ verificare che l'uso della sostanza o della miscela sia riportato nella SDS e che non sia sconsigliato;
- ◆ verificare se la classificazione di pericolo è stata modificata;

◆ se necessario, aggiornare la valutazione dei rischi di esposizione ad agenti chimici e comunicare il risultato delle nuove valutazioni ai lavoratori;

Riguardo l'ultimo punto, è noto che per l'aggiornamento periodico della valutazione del rischio chimico non è indicato un intervallo definito, tuttavia se cambia la classificazione dei prodotti è necessario aggiornare conseguentemente la valutazione.

Alla luce di tutte queste modifiche, è necessaria, quindi, una verifica per accertare i casi in cui la vecchia valutazione del rischio possa essere ancora ritenuta pienamente valida.

Dal 1 giugno 2017 diventerà, inoltre, obbligatoria la rietichettatura ed il reimballaggio dei prodotti già immessi sul mercato.

Per maggiori informazioni potete contattare l'ufficio ambiente e sicurezza di Confartigianato Imprese Lomellina allo 0381/907718 o via mail ad ambiente@confartigianatolomellina.it.